

Il T.a.r. per l'Umbria solleva q.l.c. della legge regionale che consente di sanare opere realizzate in condizioni peculiari legate alle conseguenze degli eventi sismici del 1997 e originariamente non conformi, in tutto o in parte, agli strumenti urbanistici, in violazione del principio di doppia conformità (ossia conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione degli interventi sia al momento della presentazione della domanda di titolo in sanatoria).

T.a.r. per l'Umbria, sezione I, ordinanza 27 luglio 2022 n. 614 – Pres. Potenza, Est. Carrarelli

**Edilizia e urbanistica – Regione Umbria – Sanatoria di opere legate alle conseguenze degli eventi sismici del 1997 e originariamente non conformi agli strumenti urbanistici –
Questione rilevante e non manifestamente infondata di costituzionalità.**

E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale [dell'art. 66 della legge regionale Umbria 22 febbraio 2005 n. 11](#), "nuovamente vigente" ai sensi dell'art. 53 della legge regionale Umbria 23 novembre 2016 n. 13, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione (1).

(1) I. – Con l'ordinanza in rassegna il T.a.r. per l'Umbria dubita della legittimità costituzionale – in relazione ai parametri di cui all'art. 117, comma secondo lett. l) e comma terzo della Costituzione – della disciplina contenuta nell'art. 66 l.r. Umbria 22 febbraio 2005, n. 11, relativa alla peculiare disciplina della pianificazione urbanistica comunale concernente gli edifici realizzati a seguito degli eventi sismici del 1997 in sostituzione di immobili resi inagibili a causa degli stessi e non conformi, in tutto o in parte, agli strumenti urbanistici.

La vicenda contenziosa nella quale si innesta la q.l.c. riguarda la proposizione di tre domande caducatorie – oggetto di tre corrispondenti ricorsi di cui è stata disposta la riunione – involgenti la mancata inclusione di immobili di proprietà dei ricorrenti nell'elenco delle strutture non conformi e suscettibili di regolarizzazione ai sensi della contestata disciplina.

II. – *L'iter* argomentativo del giudice rimettente si è così articolato:

a) quanto alla rilevanza della questione:

a1) il predetto art. 66 l.r. Umbria n. 66 del 2005 stabilisce che "1. I comuni di cui all'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 2694/1997, nonché tutti gli altri comuni della Regione Umbria, censiscono, entro novanta giorni dall'entrata

in vigore della presente legge, gli edifici, non conformi, in tutto o in parte, agli strumenti urbanistici, realizzati prima del 31 dicembre 2000 da privati o da enti pubblici, anche con il contributo pubblico, in sostituzione delle abitazioni principali, delle attività produttive, dei servizi e dei relativi accessori, che per effetto della crisi sismica dell'anno 1997 sono stati oggetto di sgombero totale. I risultati del censimento sono pubblicati all'Albo pretorio del Comune e contemporaneamente trasmessi in copia alla Regione e alla Provincia.

2. *I conduttori dei beni immobili di cui al comma 1, destinati alla ripresa delle attività produttive, dei servizi e dei relativi accessori, sono tenuti a presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione del censimento, la richiesta ai fini dell'acquisto dell'edificio. Per le strutture di cui alla L.R. 12 agosto 1998, n. 30, articolo 9, comma 2, il valore di cessione è pari al trenta per cento del contributo assegnato allo scopo; per le altre strutture il valore di cessione è stabilito sulla base della stima del valore dell'immobile, elaborata secondo criteri determinati dalla Giunta regionale, ridotta del trenta per cento. Al momento dell'acquisto si applica la riduzione stabilita dalla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, articolo 52, comma 4.*
3. *I comuni, entro novanta giorni dal censimento di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 e nei limiti delle richieste presentate ai sensi del comma 2, possono adottare apposita variante allo strumento urbanistico generale, finalizzata al recupero e alla riqualificazione delle aree degli edifici interessati, prevedendone il raccordo con gli insediamenti esistenti. La variante è adottata ed approvata con le procedure di cui agli articoli 18, comma 3 o 67, comma 3.*
4. *Le varianti, mediante la definizione di zone di recupero urbanistico, prevedono: a) di realizzare un'adeguata urbanizzazione, quantificando le dotazioni territoriali e funzionali necessarie, ai sensi delle vigenti normative, attraverso apposita convenzione tra il comune e l'interessato o atto d'obbligo, per definire modalità, criteri, tempi ed oneri per l'attuazione degli interventi; b) di rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, ambientale, geologico, idrogeologico, sismico ed igienico-sanitario, acquisendo il parere favorevole degli organi preposti alla loro tutela; c) di realizzare un razionale inserimento territoriale ed ambientale prevedendo le modalità di adeguamento edilizio, tipologico ed estetico degli edifici interessati, nonché gli elementi di arredo urbano necessari.*
5. *Gli edifici non raccordabili con gli insediamenti esistenti come previsto al comma 3, possono essere individuati in sede di variante, come ambito agricolo per la riqualificazione degli edifici medesimi, previa costituzione del vincolo di*

destinazione d'uso ai sensi all'articolo 34, comma 8 e di asservimento del terreno ai sensi dell'articolo 35, comma 11.

6. *Le previsioni urbanistiche oggetto delle varianti di cui sopra debbono confermare le volumetrie ed altezze degli edifici interessati con eventuale possibilità di modifica entro il limite del dieci per cento; ulteriori modifiche delle previsioni possono essere apportate decorsi cinque anni dall'approvazione della variante.*
 7. *L'atto di trasferimento degli immobili di cui al comma 2 è stipulato entro centoventi giorni dal rilascio del titolo abilitativo di cui al comma 8.*
 8. *Il proprietario o avente titolo presenta al comune la richiesta per il titolo abilitativo a sanatoria, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BUR della deliberazione consiliare di approvazione della variante. Il titolo abilitativo è rilasciato con le modalità ed oneri previsti agli articoli 18 e 23, comma 6, della l.r. 21/2004 con il solo obbligo di accertamento della conformità alle previsioni della variante approvata ai sensi del presente articolo. 9. Per gli edifici oggetto del censimento di cui al comma 1, che per ragioni di contrasto con gli interessi di cui al comma 4, lettera b) e/o con un razionale inserimento territoriale ed ambientale di cui alla lettera c) dello stesso comma 4, non risulti possibile l'inclusione nelle varianti di cui al presente articolo, o nel caso in cui il comune non abbia approvato tali varianti, si applicano, decorso il termine di cui al comma 11, le disposizioni di cui al Titolo I della stessa l.r. 21/2004 [...].*
 9. *Il termine di sospensione dei provvedimenti amministrativi di demolizione e rimessa in pristino di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 21/2004 è prorogato al 31 dicembre 2013, per gli immobili ricompresi nel censimento di cui al comma 1.*
 10. *Per quanto non espressamente previsto con il presente articolo si applicano le disposizioni contenute all'articolo 52 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23";*
- a2) il legislatore regionale ha, quindi, previsto, previo censimento di detti edifici (comma 1), la possibilità per i Comuni – possibilità originariamente prevista solo per i Comuni di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 2694 del 1997, poi estesa con l'art. 3 della l.r. n. 4 del 2006 a tutti i Comuni della Regione Umbria – di adottare una apposita variante allo strumento urbanistico generale volta al recupero e alla riqualificazione

delle aree degli edifici interessati, prevedendone il raccordo con gli insediamenti esistenti (disciplinata ai commi 3-6), variante finalizzata a consentire la sanatoria degli immobili stessi *“con il solo obbligo di accertamento della conformità alle previsioni della variante approvata ai sensi del presente articolo”*, secondo la previsione del comma 8;

- a3) con l'approvazione del *“Testo unico governo del territorio e materie correlate”*, (l.r. Umbria del 21 gennaio 2015 n. 1), la disciplina dell'art. 66 della l.r. n. 11 del 2005 è stata integralmente trasposta all'art. 258 dello stesso Testo unico; l'art. 271, comma 1, lett. p) della l.r. n. 1 del 2015 ha espressamente abrogato la l.r. n. 11 del 2005;
- a4) del tutto analogo, infatti, si presentava l'art. 258 della l.r. n. 1 del 2015, anch'esso rubricato *“Recupero urbanistico-edilizio”*;
- a5) la disciplina citata era completata dalla previsione di cui all'art. 264 della l.r. n. 1 del 2015, che al comma 13 prevedeva che *“[i] titoli abilitativi relativi alle istanze di condono edilizio sono rilasciati previa acquisizione dei pareri per interventi nelle aree sottoposte a vincolo imposti da leggi statali e regionali vigenti al momento della presentazione delle istanze medesime, fatto salvo quanto previsto in materia sismica e di tutela dei beni paesaggistici e culturali”*;
- a6) la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel 2015, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in via principale con riferimento ad una pluralità di disposizioni della l.r. n. 1 del 2015, n. 1, tra cui il citato art. 258 e l'art. 264, comma 13: I) in pendenza del giudizio, con l.r. 23 novembre 2016 n. 13, recante *“Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 - Testo unico governo del territorio e materie correlate”*, il legislatore regionale è intervenuto su diverse disposizioni sottoposte all'attenzione della Corte costituzionale; per quanto qui interessa, con gli art. 49 e 51, primo comma, ha espressamente abrogato gli artt. 258 e 264, comma 13, della l.r. n. 11 del 2015; II) con [sentenza 5 aprile 2018, n. 68 la Corte costituzionale](#), per quanto qui interessa, rilevato che *“le norme abrogate sono rimaste in vigore per un arco temporale rilevante, dal 29 gennaio 2015 fino al 26 novembre 2016, durante il quale non vi è alcuna prova che non siano state applicate”*, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 258 e del connesso art. 264, comma 13, della l.r. Umbria n. 1 del 2015, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost.; III) il giudizio di legittimità costituzionale non ha, tuttavia, interessato le ulteriori

previsioni introdotte dalla citata l.r. n. 13 del 2016 che, al secondo comma dell'art. 53, rubricato *“Modificazione all'articolo 271 e riviviscenza”*, ha disposto che *“[d]alla data di entrata in vigore della presente legge vige nuovamente l'articolo 66 della l.r. 11/2005”*;

a7) il citato testo dell'art. 66 della l.r. n. 11 del 2005, *“nuovamente vigente”* è posto a fondamento delle doglianze avanzate dalle parti ricorrenti nei giudizi di cui trattasi, che censurano i gravati provvedimenti comunale tanto per l'iter seguito – mancata adozione di una variante speciale ai sensi dell'art. 66 l.r. n. 11 del 2005 in luogo della ricomprensione della specifica disciplina per le strutture realizzate a seguito del sisma del 1997 e successivamente censite nell'ambito della variante generale al P.R.G. – che per l'omessa motivazione circa l'espunzione degli immobili di proprietà dei ricorrenti dagli elenchi citati;

b) quanto alla non manifesta infondatezza della questione:

b1) come già prospettato nella questione di legittimità costituzionale con riferimento alla speculare previsione dell'art. 258 della l.r. n. 1 del 2015, accolta dalla Corte costituzionale con [sentenza n. 68 del 2018](#), la disciplina contenuta nella disposizione censurata sostanzialmente introduce un'ipotesi di condono edilizio straordinario, non previsto dalla legge statale, in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio di cui al d.P.R. n. 380 del 2001 – in particolare con l'art. 36 – e con le disposizioni statali in materia di ordinamento civile e penale, violazione in tal modo l'art. 117, secondo comma, lett. l), e terzo comma, Cost.;

b2) la complessa procedura delineata dall'art. 66 della l.r. n. 11 del 2005, infatti, prevede la possibilità per i Comuni dell'Umbria – tutti indistintamente stante la modifica introdotta al primo comma dell'art. 66 dall'art. 3 della l.r. n. 4 del 2006 – a seguito di un apposito censimento, di approvare una variante allo strumento urbanistico volta ad armonizzare le previsioni urbanistiche con la presenza di *“edifici, non conformi, in tutto o in parte, agli strumenti urbanistici, realizzati prima del 31 dicembre 2000 da privati o da enti pubblici, anche con il contributo pubblico, in sostituzione delle abitazioni principali, delle attività produttive, dei servizi e dei relativi accessori, che per effetto della crisi sismica dell'anno 1997 sono stati oggetto di sgombero totale”*, così da consentire all'esito, su istanza del proprietario o avente titolo, il rilascio per i medesimi edifici di un titolo abilitativo a sanatoria (comma 8);

- b3) non può ritenersi possibile una interpretazione delle disposizioni citate che consenta di superare i dubbi di legittimità costituzionale, in quanto il ricorso alla procedura delineata nel citato art. 66 non appare poter avere finalità differenti dalla sanatoria degli immobili individuati nel primo comma dello stesso articolo, potendo diversamente il Comune ricorrere per l'approvazione di varianti allo strumento urbanistico all'ordinaria procedura attualmente disciplinata dall'art. 32 della l.r. n. 1 del 2015;
- b4) dunque, la disciplina sopra richiamata consente di sanare opere realizzate in condizioni peculiari legate alle conseguenze degli eventi sismici del 1997 e originariamente non conformi, in tutto o in parte, agli strumenti urbanistici, in violazione del principio di doppia conformità (ossia conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione degli interventi sia al momento della presentazione della domanda di titolo in sanatoria) posto dal primo comma dell'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 per l'accertamento di conformità urbanistica, che costituisce "*principio fondamentale nella materia governo del territorio*" (cfr. [Corte cost., 14 aprile 2017 n. 107](#), in *Riv. giur. Molise e Sannio*, 2017, 2, 30) e si pone quale norma interposta rispetto all'art. 117, terzo comma, Cost.;
- b5) la citata disciplina regionale, introducendo di fatto un condono *extra ordinem*, che esula dalla competenza del legislatore regionale, invade altresì la sfera di competenza esclusiva statale in materia di "*ordinamento penale*" di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., secondo quanto già affermato da un costante orientamento della giurisprudenza costituzionale (cfr. [Corte cost. sentenze 8 novembre 2017 n. 232](#), in *Giur. cost.*, 2017, 2340, con nota di SAITTA e [sentenza 21 ottobre 2015 n. 233](#), in *Giur. cost.*, 2015, 2125, con nota di CHIEPPA);
- b6) in tema di condono edilizio "*straordinario*", la Corte costituzionale ha, difatti, chiarito che "*spettano alla legislazione statale, oltre ai profili penalistici [...] le scelte di principio sul versante della sanatoria amministrativa, in particolare quelle relative all'an, al quando e al quantum: la decisione sul se disporre, nell'intero territorio nazionale, un condono straordinario, e quindi la previsione di un titolo abilitativo edilizio straordinario; quella relativa all'ambito temporale di efficacia della sanatoria; infine l'individuazione delle volumetrie massime condonabili [...]. Nel rispetto di tali scelte di principio, competono alla legislazione regionale l'articolazione e la specificazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale [...]. Esula, infatti, dalla potestà legislativa concorrente delle Regioni il*

potere di «ampliare i limiti applicativi della sanatoria» [...] oppure, ancora, di «allargare l'area del condono edilizio rispetto a quanto stabilito dalla legge dello Stato» [...]. A maggior ragione, esula dalla potestà legislativa regionale il potere di disporre autonomamente una sanatoria straordinaria per il solo territorio regionale” ([Corte cost., n. 233 del 2015](#), cit.);

- b7) tali principi sono stati riaffermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 68 del 2018, cit.;
- b8) rilevato come *“la disciplina dettata dall’impugnato art. 258, nella parte in cui mira a sanare opere non conformi, in tutto o in parte, agli strumenti urbanistici, finisca per introdurre un condono edilizio straordinario. Si tratta, infatti, di una fattispecie non riconducibile all’accertamento di conformità di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, che prescrive, ai fini del rilascio del permesso in sanatoria per interventi edilizi realizzati in assenza di titolo o in difformità da esso, l’accertamento della conformità degli stessi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione degli stessi, sia al momento della presentazione della domanda”, la Corte ha ritenuto di “dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 258 e del connesso art. 264, comma 13, della legge regionale n. 1 del 2015, in quanto disciplinano una ipotesi di condono edilizio straordinario, da cui discende la cessazione degli effetti penali dell’abuso, non previsto dalla legge statale, in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio di cui al d.P.R. n. 380 del 2001 (in particolare con l’art. 36) e con conseguente invasione della sfera di competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale”.*

III. – Per completezza, si consideri quanto segue:

- c) sul versante del rapporto tra Stato e Regioni a statuto ordinario in materia di legislazione condonistica, cfr. [Corte cost., 26 luglio 2019, n. 208](#), in *Foro it.*, 2019, I, 2973 (oggetto della [News US in data 27 agosto 2019](#)) con cui la Corte ha preliminarmente evidenziato la specificità di tale rapporto alla luce del d.l. n. 269 del 2003, convertito con l. n. 326 del 2003. Ha affermato che:
- c1) dopo le [sentenze della Corte n. 196 del 2004](#) (in *Riv. giur. urbanistica*, 2005, 38, con nota di CALEGARI; *Giust. amm.*, 2004, 778 (m), con nota di MORBIDELLI; *Regioni*, 2004, 1355 (m), con nota di SORACE, TORRICELLI; *Riv. not.*, 2004, 1487, con nota di CASU; *Giur. cost.*, 2004, 1930, con note di CHIEPPA, PINELLI, STELLA RICHTER; *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2004, 1219, con nota di MAIELLO; *Rass. avv. Stato*, 2004, 576, con nota di

FIENGO; *Giur. it.*, 2005, 2024, con nota di ANGELINI) e [n. 49 del 2006](#) (in *Giornale dir. amm.*, 2006, 851, con nota di PISTIS; *Regioni*, 2006, 824, con nota di DE PRETIS; *Riv. Giur. Edilizia*, 2006, I, 759, con nota di GRAZIOSI; *Corr. Giur.*, 2006, 1661, con nota di MUSOLINO), citate nell'ordinanza in rassegna, la disciplina statale ha subito una radicale modificazione, soprattutto attraverso il riconoscimento alle Regioni del potere di modulare l'ampiezza del condono edilizio in relazione alla quantità e alla tipologia degli abusi sanabili, ferma restando la spettanza al legislatore statale della potestà di individuare la portata massima del condono edilizio straordinario, attraverso la definizione sia delle opere abusive non suscettibili di sanatoria, sia del limite temporale massimo di realizzazione delle opere condonabili, sia delle volumetrie massime sanabili;

- c2) il ruolo del legislatore regionale ha, oggi, natura *“specificativa – all'interno delle scelte riservate al legislatore nazionale – delle norme in tema di condono”*;
- c3) esso *“contribuisce senza dubbio a rafforzare [...] la tutela dell'ambiente e del paesaggio, che sono – per loro natura – i più esposti a rischio di compromissione da parte delle legislazioni sui condoni edilizi”*;
- c4) in tal senso, la legislazione regionale è chiamata a determinare le condizioni e le modalità per la sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio (di cui all'Allegato 1 del d.l. n. 269 del 2003), nonché l'eventuale individuazione di limiti volumetrici inferiori a quelli indicati dalla normativa statale (in specie dal comma 26 dell'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003), con riguardo agli interventi edilizi abusivi condonabili;
- d) sulla riconducibilità della disciplina del condono edilizio alla materia *“governo del territorio”* di cui all'art. 117, comma terzo, Cost.: Corte cost., 11 febbraio 2005, n. 70, in *Urbanistica e appalti*, 2005, 658, con nota di BASSANI, citata nell'ordinanza in rassegna;
- e) sulla violazione, ad opera delle Regioni, dei limiti fissati dalla normativa statale di principio in tema di rilascio di titolo edilizio in sanatoria:
 - e1) [Corte cost., 31 marzo 2021, n. 54](#), in *Riv. giur. edilizia*, 2021, I, 685;
 - e2) [Corte cost., 11 ottobre 2012, n. 225](#), in *Giust. civ.* 2012, I, 2246, citata nell'ordinanza in rassegna;
 - e3) [Corte cost., 6 novembre 2009, n. 290](#), in *Giur. cost.*, 2009, 4440, con nota di CHIEPPA, citata nell'ordinanza in rassegna;

- f) sulla (il)legittimità costituzionale di una norma regionale relativa al *quantum* dell'oblazione da versarsi a carico di chi abbia realizzato interventi in difformità dal titolo edilizio posseduto, ma doppiamente rispettosi della disciplina urbanistico-edilizia (sia al momento dell'abuso che al momento della sanatoria), e come tali sanabili ("*abuso formale*"), e principio di gradualità del trattamento sanzionatorio: [Corte cost., 1 luglio 2022, n. 165](#), oggetto di [News US n. 95 del 13 settembre 2022](#);
- g) sull'infondatezza della q.l.c. del divieto di condono, previsto dalla legislazione regionale del Lazio (più restrittiva di quella statale), delle opere abusive realizzate anche prima dell'apposizione di un vincolo imposto sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all'interno dei piani urbanistici attuativi vigenti: [Corte cost., 30 luglio 2021, n. 181](#) (oggetto della [News US n. 88 del 16 agosto 2022](#) alla quale si rinvia per ogni ulteriore approfondimento).
- h) in dottrina:
- h1) sul condono edilizio in generale: R. DE NICTOLIS, *Il procedimento di condono edilizio*, in *Corriere merito*, 2005, 2, 213-229; M. BASSANI, *Permane il conflitto tra Stato e regioni sul condono edilizio*, in *Urbanistica e appalti*, 2005, 6, 659-662; C. PEPE, *Condono edilizio e principio di leale collaborazione nei rapporti tra Stato e Regioni*, in *Quaderni regionali*, 2006, 3, 791-797; L. MELE, *Il condono edilizio straordinario. La Corte Costituzionale ribadisce che solo alla legge statale compete l'individuazione della portata massima*, in *Nuova rass.*, 2010, 1, 99-104; V. DI IORIO, *Collaborazione tra privato e pubblica Amministrazione e rispetto dei doveri di correttezza e diligenza: una particolare applicazione nell'ambito della disciplina del condono edilizio*, in *Foro amm.*, 2015, 4, 1058-1070; L. CASINI, *Abusi e condoni edilizi: dalla clandestinità al giusnaturalismo?*, in *Giornale dir. amm.*, 2019, 1, 5-8;
- h2) sui principi fondamentali in tema di governo del territorio: M. GORLANI, *Quando è la Corte ad indicare i principi fondamentali di una materia di potestà concorrente*, in *Giur. Cost.*, 2011, 6, 4319-4328; C. BENETAZZO, *Il "governo del territorio" tra interventi di semplificazione ed effetti "complicanti" di alcune esperienze regionali*, in *Riv. giur. urbanistica*, 2015, I, 30-93; sulla individuazione dei principi fondamentali all'interno del testo unico dell'edilizia, cfr. A. RUSSO-S. AMOROSINO, in *Testo unico dell'edilizia*, a cura di M.A. SANDULLI, Milano, 2015, 3 ss e 25 ss.; per un'ampia ricostruzione dei limiti derivanti dai principi fondamentali dettati dalla legislazione statale in materia di governo del territorio, v. R.

CHIEPPA, *Ancora sui principi fondamentali in materia di governo del territorio, sulle distanze minime tra le costruzioni e sugli interventi in zone sismiche*, in *Giur. cost.*, 2017, 1, 463, 474;

- h3) sulla potestà legislativa regionale in materia di edilizia: G. BERGONZINI, E. TOFFANO, *La potestà legislativa regionale in materia di edilizia, alla luce delle modifiche apportate al titolo V della parte II Costituzione*, in *Dir. regione*, 2003, 3, 380-396; S. MUSOLINO, *Il legislatore regionale può limitare ma non ampliare l'operatività del condono oltre i limiti stabiliti dal legislatore statale*, in *Corriere giur.*, 2006, 12, 1673-1678; D. DE PRETIS, *Condono edilizio e Regioni: la Corte mantiene le sue promesse*, in *Regioni*, 2006, 4, 832-839; A. ROCCELLA, *Tempus regit actum, autonomia legislativa regionale e contributo per la sanatoria nel terzo condono edilizio*, in *Riv. giur. edilizia*, 2009, 3, 1, 703-707; P. URBANI, *Governo del territorio e disciplina concorrente: il caso dell'edilizia*, in *Giur. it.*, 2012, 5, 1159-1163; A. DI MARIO, *La definizione degli interventi edilizi spetta soltanto allo Stato*, in *Corriere merito*, 2012, 5, 525-531; E. MITZMAN, *La Corte costituzionale conferma i limiti della ristrutturazione edilizia mediante demolizione ricostruzione: le definizioni degli interventi edilizi come principi fondamentali della legislazione statale, tra governo del territorio e tutela del paesaggio nazionale*, in *Regioni*, 2012, 1-2, 363-377; P. CERBO, *La disciplina dei titoli edilizi fra (tanto) Stato e (sempre meno) Regioni*, in *Riv. giur. urbanistica*, 2016, 4, 2, 92-108.